Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

COMMENTO AL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2022, N. 241

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg
Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie Generale n. 70 del 24.03.2022, entrato in vigore il 25.03.2022

Nel seguito si riporta un commento delle disposizioni contenute nel D.L. 24/2022 che, considerata la cessazione dello stato di emergenza a decorrere dal 1 aprile 2022 e la conseguente ripresa di tutte le attività in via ordinaria, ha mantenuto alcune previsioni di contrasto al diffondersi della pandemia.

In particolare, come indicato nella nota prot. n. 4608 del Ministro dell'Università e della Ricerca del 25.03.2022, volta ad assicurare una tempestiva ed uniforme applicazione delle nuove disposizioni in ambito universitario, è opportuno sottolineare come il provvedimento in esame non modifichi l'articolo 1, comma 1 del D.L. n.111 del 2021, ai sensi del quale nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza. Come, infatti, indicato dalla prof.ssa Maria Cristina MESSA, in forza di tale disposizione "gli atenei hanno potuto stabilire, alla vigilia dell'anno accademico in corso, la programmazione didattica ed ogni altra conseguente misura organizzativa con un notevole grado di autonomia" e, conseguentemente, con il D.L 24/2022, "non essendo intervenuta alcuna modifica al riguardo, le università potranno proseguire nella programmazione, ovviamente prevedendo attività "prioritariamente in presenza", fermo restando il riferito grado di autonomia e flessibilità organizzativa in relazione al contesto epidemiologico di riferimento."

 $^{^{}f 1}$ Hanno collaborato alla stesura del presente documento Nicoletta Roz Gastaldi e Yassine Ramli Politecnico di Torino

Sommario

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 70 del 24.03.2022, entrato in vigore il 25.03.20221
Art. 1 - Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19
Art. 2 - Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
Art. 3 - Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19
Art. 4 - Isolamento e autosorveglianza4
Art. 5 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Art. 6 - Graduale eliminazione del green pass base5
Art. 7 - Graduale eliminazione del green pass rafforzato
Art. 8 - Obblighi vaccinali6
Art. 9 - Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
Art. 10 - Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-199
Art. 11 - Sanzioni e Controlli
Art. 12 - Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi
Art. 13 - Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SarS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali16
Art. 14 - Abrogazioni16
Art. 15 - Entrata in vigore

Art. 1 - Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19

L'articolo prevede, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, l'adozione di **ordinanze di protezione civile, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022**, al fine di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico già emanate, durante lo stato di emergenza. Potranno a tale scopo essere adottate una o più ordinanze che contengano misure derogatorie che tengano conto dell'andamento dell'epidemia, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.

La disposizione in esame, come si evince dai lavori preparatori, pone in evidenza "la finalità di preservare fino al 31 dicembre 2022, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza alla data del 31 marzo, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro di tutte le attività in via ordinaria".

Art. 2 - Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

La norma in esame prevede che, in sostituzione del Commissario straordinario, al fine di continuare a disporre di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, venga istituita temporaneamente, dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la predetta Unità verrà soppressa e il Ministero della Salute subentrerà nelle funzioni.

Art. 3 - Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19

L'articolo in esame prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute può con propria ordinanza: adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Art. 4 - Isolamento e autosorveglianza

L'articolo in esame prevede specifiche diposizioni in materia di isolamento delle persone risultate positive al SARS – Cov-2 e di autosorveglianza per coloro che hanno avuto contatti stretti con i soggetti confermati positivi al virus.

In particolare, nei riguardi **delle persone sottoposte alla** misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria fino all'accertamento della guarigione **viene mantenuto in vigore il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora**.

Dal 1 aprile 2022 viene uniformato per tutti i contatti stretti, indipendentemente dallo stato vaccinale, il seguente regime di autosorveglianza:

- obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2;
- effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Il regime dell'autosorveglianza sostituisce quello della quarantena precauzionale, riducendo le limitazioni alla libertà di movimento, sempre assicurando le necessarie misure di prevenzione.

Art. 5 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fino al 30 aprile 2022 è previsto l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratore di tipo FFP2 nei seguenti casi: per l'accesso ai mezzi di traporto (tra i quali aereomobili adibiti a servizi commerciali trasporto di persone; navi e traghetti adebiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta velocità; autobus che effettuano servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente – NCC; mezzi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico per le scuole primaria e secondaria); per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici; per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché' per gli eventi e le competizioni sportive.

Fino al 30 aprile 2022 l'articolo in esame prevede, inoltre, l'obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non

necessariamente FFP2) in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli soprarichiamati e con esclusione delle abitazioni private. Tale obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi né in caso di specifiche esenzioni (bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva).

La norma in esame prevede, infine, che, **fino al 30 aprile 2022** le mascherine chirurgiche sono considerate **per i lavoratori dispositivi di protezione individuale (DPI)** ai sensi del D.Lgs.81/2008.

Art. 6 - Graduale eliminazione del green pass base

L'articolo in esame prevede che dal 1° al 30 aprile 2022 la certificazione verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto green pass base) debba continuare a essere richiesta per accedere ai seguenti servizi e attività: mense e catering continuativo su base contrattuale; servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono all'aperto. Mentre non sarà più necessario possedere il green pass base per accedere a servizi alla persona; pubblici uffici; attività commerciali; servizi postali, bancari e finanziari.

Per quanto riguarda l'accesso ai mezzi di trasporto e al loro utilizzo, la norma in esame prevede che, dal 1°al 30 aprile 2022, **il green pass base sarà ancora richiesto** per: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Per quanto riguarda le università, ai sensi del comma 4, permane fino al 30 aprile 2022 l'obbligo di possesso del green pass base per chiunque accede alle strutture, ivi compresi gli studenti.

Art. 7 - Graduale eliminazione del green pass rafforzato

L'articolo in esame **modifica** la disciplina vigente in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, ai fini della sua graduale eliminazione. In particolare, viene esteso fino al 30 aprile 2022 l'obbligo di possedere ed esibire il green pass rafforzato soltanto per i seguenti servizi e attività: piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; convegni e congressi; centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono al chiuso.

La presente norma **proroga**, inoltre, **al 31 dicembre 2022**, le disposizioni vigenti che regolamentano l'accesso dei visitatori a **strutture residenziali**, **socio assistenziali**, **socio sanitarie e hospice**, **nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere** disponendo che possano accedere in visita:

- i soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario senza ulteriori condizioni;
- i soggetti provvisti dei certificati verdi COVID-19 rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19 con certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

Art. 8 - Obblighi vaccinali

L'articolo in esame apporta alcune significative modifiche alle disposizioni contenute nel D.L. 44/2021 con riguardo all'obbligo vaccinale per le diverse categorie nei cui confronti è stato introdotto il predetto obbligo.

Comma 1 - Esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario: apporta le seguenti integrazioni all'art. 4 del D.L. 44/2021:

- al fine di tutelare la salute pubblica, viene **estesa la durata dell'obbligo** vaccinale al 31.12.2022;
- la sospensione conseguente all'accertamento del mancato obbligo vaccinale viene estesa non oltre il 31.12.2022 rispetto al precedente termine fissato al 15 giugno 2022;

- su istanza dell'interessato è previsto che, in caso di intervenuta guarigione, l'Ordine professionale territorialmente competente, disponga la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. In particolare come si evince dal Dossier 29 marzo 2022 "i termini temporali, concernenti la vaccinazione successiva alla guarigione, sono indicati dalla circolare del Ministero della salute del 3 marzo 2021, prot. n. 8284, e dalla circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884, parzialmente modificativa della prima circolare, e che, sulla base di esse, ai fini della determinazione della decorrenza dell'obbligo in oggetto, si fa in genere riferimento, in via interpretativa, al termine di sei mesi dalla guarigione". La sospensione riprende efficacia automaticamente se l'interessato ometta di inviare il certificato di vaccinazione nel termine perentorio di tre giorni dalla scadenza del differimento;
- per gli esercenti le professioni sanitarie che **si iscrivono per la prima volta** l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino al 31.12.2022.

Comma 2 - Lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie: **estende al 31.12.2022** l'obbligo vaccinale a tutti i soggetti, anche esterni che svolgano a qualsiasi titolo attività lavorativa presso le strutture che ospitano persone in situazione di fragilità.

Comma 3 - Personale che svolge a qualsiasi titolo attività presso le strutture di cui all'art 8- ter D.lgs. 502/1992² modifica il comma 4-ter del D.L.44/2021 che come riformulato dalla disposizione in esame prevede disposizioni riferite unicamente a tale personale essendo stati abrogati i riferimenti al personale della scuola, al personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico, alla polizia locale, agli istituti penitenziari e alle università e di istituzione di alta formazione artistica musicale e coreutica e agli istituti tecnici superiori per i quali sono introdotte norme ulteriori.

Nei confronti di detto personale viene **esteso temporalmente l'obbligo vaccinale** al **31.12.2022**, nonché ribadito che la **vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative** con conseguente previsione da parte dei responsabili delle strutture di assicurare il rispetto dell'obbligo. In caso, di accertamento di un inadempimento consegue l'immediata sospensione che ora ha come termine ultimo il 31.12.2022.

² La norma in esame individua come strutture le seguenti. a)strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, nonché ai sensi del comma 2 gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonche' per le strutture esclusivamente dedicate ad attivita' diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi e per l'erogazione di cure domiciliarI.

Comma 4 - Personale della scuola, del comparto sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari e delle università e di istituzione di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori:

- introduce un nuovo art 4-ter 1 al D.L.44/2021 che dispone fino al 15.06.2022 l'obbligo vaccinale nei confronti del personale soprarichiamato, con l'ulteriore previsione che tale obbligo non sussista in caso di specifiche condizioni cliniche documentate per le quali può essere omessa o differita.
 - Non vi è più alcun riferimento alla vaccinazione come requisito per lo svolgimento dell'attività lavorativa né alcuna disposizione in merito ad attività di controllo da parte degli Enti fatto salvo quanto viene disciplinato nel successivo art. 4 ter 2 D.L.44/2021 per la scuola. Come si evince, infatti, dagli atti parlamentari le peculiarità dell'obbligo vaccinale del personale in esame, rispetto a quello normato dagli art. 4 e 4 ter del D.L. 44/2021, sono giustificate nell'attuale fase di regressione della pandemia dalla diversa natura dei rischi connessi alle attività lavorative in questione, che sono ontologicamente più elevati nel caso dei professionisti sanitari.
- Introduce un nuovo art. 4 ter 2 al D.L. 44/2021 che prevede disposizioni rivolte al Personale docente ed educativo della scuola. In particolare viene statuito:
 - che la vaccinazione costituisce requisito essenziale non più per l'attività lavorativa ma per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni;
 - i dirigenti scolastici e delle istituzioni previste dalla disposizione assicurano il rispetto dell'obbligo e pongono in atto attività di verifica;
 - ove sia accertato lo stato di mancata vaccinazione, il dirigente è tenuto ad utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

Comma 5: prevede norme di raccordo tra il 4 quater e le nuove disposizioni del 4-ter 1 e 4 ter 2;

Comma 6: sostituisce la disposizione dell'art. 4 quinquies del D.L. 44/2021 prevedendo **fino al 30.04.2022, fermo restando l'obbligo vaccinale** ai sensi del 4 ter1 e 4 ter, per le categorie di lavoratori dallo stesso richiamate, e per gli ultracinquantenni ai sensi del 4 quater con applicazione di una **sanzione** pecuniaria pari a **100** euro, che per **l'accesso** ai luoghi di lavoro **è necessario il possesso del Green pass base**.

Art. 9 - Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

L'articolo in esame, modifica, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività

nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), in presenza di casi di positività all'infezione da Covid-19 **fra gli alunni**, prorogando fino alla medesima conclusione l'applicazione di alcune misure di sicurezza:

- obbligo di indossare le mascherine **chirurgiche**;
- mantenimento della **distanza interpersonale di 1 metro**;
- conferma del divieto di accedere o permanere se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura superiore ai 37,5 gradi.

In caso di alunni positivi in classe scompaiono le differenze tra vaccinati e non vaccinati: **con almeno quattro casi di positività** tra gli alunni, sia alla primaria che alla secondaria, **le attività proseguono** con l'utilizzo per tutti (docenti e alunni) **delle mascherine FFP2 per dieci giorni** dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

Fermo restando che solo gli alunni positivi vanno in isolamento fino a guarigione e per loro può essere attivata la Dad, tutti gli altri possono sempre continuare a frequentare in presenza.

Art. 10 - Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19

L'articolo 10, comma 1, **proroga al 31 dicembre 2022** i termini previsti dalle disposizioni elencate nel seguente **allegato A**.

1. Articolo 2-bis, comma 3, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)

(Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale) Il comma 1 dell'articolo 10 proroga sino al **31 dicembre 2022** l'efficacia della norma, di cui al comma 3 dell'articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che specifica che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), previsti dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere attribuiti - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale.

1.	Articolo 12, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario)	Il comma 1 dell'articolo 10 proroga sino al 31 dicembre 2022 le disposizioni relative alle misure, di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, in virtù delle quali, le aziende e gli enti del Ssn, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
1.	Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto del contenimento pandemico da Covid – 19)	Il comma 1 dell'articolo 10 proroga fino al 31 dicembre 2022 l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica.
1.	Articolo 3, comma 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) (Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione)	Il comma 1 dell'articolo 10 proroga al 31 dicembre 2022 l'efficacia della disposizione, contenuta nell'art. 3, comma 1, del D.L. 22/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.), che prevede un termine ridotto di sette giorni (derogatorio rispetto a quello ordinario di venti giorni) per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI).

1. Articolo 3-quater, del D.L. 127/2021 (L. 165/2021)

(Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie) La proroga in esame - dal 31 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 - concerne la norma di cui all'articolo 3-quater del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 2021, n. 165, in materia di compatibilità di altre prestazioni lavorative per alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale.

La norma transitoria in oggetto limita, nel periodo suddetto, l'applicazione delle disposizioni vigenti, ivi richiamate, che escludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative da parte del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La possibilità transitoria concerne lo svolgimento, da parte di personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore.

La possibilità transitoria in esame viene ammessa a condizione che gli incarichi esterni siano previamente autorizzati dal vertice dell'amministrazione di appartenenza; quest'ultimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione, verifica: la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale e con l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa (nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle medesime liste, anche in relazione all'emergenza pandemica da COVID-19); il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.

L'articolo 10, comma 2, **proroga al 30 giugno 2022** i termini previsti dalle disposizioni elencate nel seguente **allegato B**.

1. Articolo 83, commi 1, 2 3, D.L. 34/2020 (L. 77/2020)

(Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio)

Il comma 2 dell'articolo 10 proroga, dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022, le disposizioni, di cui all'articolo 83, commi 1,2,3 del D.L. 34/2020, in base alle quali i datori di lavoro pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

2. Articolo 90, commi 3 e 4 , D.L. 34/2020 (L. 77/2020)

(Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato) Il comma 2 dell'articolo 10 proroga, dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022, le disposizioni, di cui all'articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020, concernenti la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente.

3. Articolo 2-bis, comma 5 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)

(Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio – sanitari collocati in quiescenza).

Il comma 2 dell'articolo 10 proroga, dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022, la normativa transitoria, di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che consente, a determinate condizioni, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza; la durata degli incarichi non può superare il termine ora oggetto di proroga. La normativa transitoria in esame consente, in relazione alle fattispecie in oggetto, la possibilità di cumulo tra remunerazione dell'incarico e trattamento pensionistico.

Il comma 3, con riferimento alle istituzioni universitarie, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 di alcune misure per prevenire il contagio da Covid – 19. In particolare, risultano prorogate le misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), b), c), del D.L. 111/2021 riguardanti:

- **l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, eccetto che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, o nell'ambito di attività sportive;
- la raccomandazione di rispettare una **distanza di sicurezza interpersonale** di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- il **divieto di accedere o permanere** nei locali ai soggetti con **sintomatologia** respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Il comma 4 posticipa di tre mesi la scadenza del termine di applicazione di procedure semplificate per concorsi per le Forze armate, le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna. Analoga proroga concerne le procedure semplificate per i corsi di formazione professionale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili dei fuoco.

Il comma 5 estende fino al 31 dicembre 2022 l'operatività delle **aree sanitarie temporanee** già attivate dalle regioni e dalle provincie autonome per la gestione dell'emergenza COVID – 19.

Art. 11 - Sanzioni e Controlli

L'articolo in esame, interviene con finalità di coordinamento, sull'articolo 13 del decretolegge n. 52 del 2021, che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio. Le **esigenze di coordinamento derivano dalle modifiche apportate** - dal decreto legge in esame - alla disciplina delle certificazioni verdi contenuta negli articoli 9-bis (c.d. green pass base) e 9-bis. 1 (c.d. green pass rafforzato) del D.L. 52/2021, nonché dall'introduzione nel suddetto decreto legge, dei nuovi articoli: 10-bis relativo alle ordinanze in materia di limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, 10-ter in materia di autosorveglianza e 10-quater, relativo all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Il comma 1, lettera a) modifica l'elenco degli obblighi – contenuto nel comma 1, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 52/2021 – la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro, prevista dall'art. 4 del D.L. n. 19 del 2020. In particolare, l'elenco viene integrato con gli obblighi previsti nelle seguenti disposizioni inserite nel decreto legge n. 52 del 2021 dal decreto legge in esame:

- articolo 10-ter, comma 2, in materia di **autosorveglianza** per coloro che hanno avuto contatti stretti con i soggetti confermati positivi al virus;
- articolo 10-quater in relazione all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- alle ordinanze in materia di **limitazioni agli spostamenti da e per l'estero** adottate ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b).

Continuano invece ad essere sanzionate ai sensi del sopracitato articolo 4 del D.L. 19/2020 le violazioni di cui:

- all'articolo 9, commi 9-bis e 9-ter in materia di accesso – e relativi controlli - ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere il c.d. green pass rafforzato, per i **soggetti provenienti da uno Stato estero**;

- all'articolo 9-bis in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (**green pass base**);
- all'articolo 9-bisin materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (**green pass rafforzato**).

La norma in esame prevede, inoltre, che **dopo due violazioni** delle disposizioni relative ai controlli da parte dei titolari o gestori dei servizi o attività in ordine al possesso della certificazione verde Covid-19 e all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, **commesse in giornate diverse**, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio o dell'attività** da **uno a dieci** giorni.

Viene stabilito, infine, che dopo una **violazione** delle disposizioni relative al **possesso** del green pass rafforzato per accedere alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati nonché per la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono al chiuso, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

Il comma 1, lettera b) inserisce, dopo il comma 2 del sopracitato articolo 13 del D.L. 52/2021, il nuovo comma 2-bis, relativo alla violazione del regime di isolamento in caso di positività al Covid-19, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, introdotto dal decreto legge in esame. In particolare si prevede che, salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (art. 452 c.p.) – compresa l'epidemia – o comunque un più grave reato (doloso o colposo che sia), l'inosservanza del regime di isolamento è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, cioè con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro.

Il **comma 2** prevede, infine, che l'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, relativi alle sanzioni e ai controlli in relazione agli obblighi introdotti per il contenimento della diffusione del COVID-19, continuano a trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad essi espresso rinvio.

Art. 12 - Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi

L'articolo in esame **conferma l'operatività delle USCA** (Unità speciale di continuità assistenziale) **fino al 30 giugno 2022** e **riconosce, ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione**, l'attività lavorativa **prestata dai medici specializzandi**, in seguito al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e individuale, anche al di fuori del periodo emergenziale.

Art. 13 - Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SarS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali

L'articolo in esame detta specifiche disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV-2, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della Salute. Spetta all'Istituto superiore di sanità la gestione della specifica piattaforma dati (il Sistema di sorveglianza integrata COVID-19) istituita presso di esso, che le regioni e province autonome sono tenute ad alimentare con i dati sui casi acquisiti e raccolti nel rispetto di specifiche prescrizioni. I dati raccolti sono poi comunicati tempestivamente dall'ISS al Ministero della salute, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite e, in forma aggregata, sono messi a disposizione delle regione e delle province autonome.

Viene garantita, anche dopo il 31 marzo 2022, la funzionalità del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. Per tale finalità, il Ministero della salute trasmette all'Istituto superiore di sanità, in interoperabilità con la piattaforma Sistema di sorveglianza integrata COVID-19, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini. Inoltre il Sistema Tessera sanitaria, anche dopo il 31 marzo 2022, trasmette alla piattaforma il numero di tamponi antigenici rapidi effettuati con l'indicazione degli esiti, per la successiva trasmissione al Ministero della salute.

Vengono inoltre dettate disposizioni sulle modalità di trattamento dei dati citati, sulla **possibilità della loro condivisione per scopi di collaborazione scientifica e di sanità pubblica**, e sulla facoltà di trattamento degli stessi da parte di specifici centri di competenza, di enti di particolare rilevanza scientifica, o di pubbliche amministrazioni, **previa specifica e motivata richiesta all'Istituto superiore di sanità**.

Infine il comma 7 sottolinea che, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche produttive e sociali, **continuerà ad essere monitorato con cadenza giornaliera**, da parte delle regioni e delle province autonome, **l'andamento della situazione epidemiologica** nei propri territori. Ai fini di cui al precedente periodo, dopo il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome dovranno raccogliere i dati - da comunicare quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità - secondo criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute.

Art. 14 - Abrogazioni

L'articolo in esame stabilisce l'**abrogazione**, **a decorrere dal 1° aprile 2022**, di un complesso di norme del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87. Le norme abrogate concernono, oltre ad alcune norme che già non erano più operanti, un complesso di disposizioni relative alle condizioni **per l'accesso a**

determinati ambiti e servizi e per lo svolgimento di determinate attività e le previsioni in merito alle percentuali di riduzione della possibilità di partecipazione del pubblico (**cosiddette capienze**) a determinati ambiti. In particolare, l'art. 14 del Decreto in esame prevede l'abrogazione degli articoli 1, 2, 2-ter, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 5 bis, 6, 6 -bis, 7, 8, 8 -bis, 8 -ter, 9 – quater.1 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52

Art. 15 - Entrata in vigore

L'articolo in esame dispone che il presente Decreto Legge entri in vigore dalla data del 25 marzo 2022.